



# Comune di Senago

## Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2023

## Indice

ARTICOLO 1.....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 2.....	4
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 3.....	4
SOGGETTO ATTIVO.....	4
ARTICOLO 4.....	4
PRESUPPOSTO.....	4
ARTICOLO 5.....	5
LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO.....	5
ARTICOLO 6.....	6
SOGGETTI PASSIVI.....	6
ARTICOLO 7.....	6
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	6
ARTICOLO 8.....	7
DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	7
ARTICOLO 9.....	8
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	8
ARTICOLO 10.....	9
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	9
ARTICOLO 11.....	9
PIANO FINANZIARIO.....	9
ARTICOLO 12.....	10
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	10
ARTICOLO 13.....	10
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ARTICOLO 14.....	11
TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ARTICOLO 15.....	12
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	12
ARTICOLO 16.....	12
TRIBUTO GIORNALIERO.....	12
ARTICOLO 17.....	13
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE.....	13
ARTICOLO 18.....	13
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ARTICOLO 19.....	14
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ARTICOLO 20.....	14
ULTERIORI RIDUZIONI.....	14
ARTICOLO 21.....	14
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	14
ARTICOLO 22.....	14
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	14
ARTICOLO 23.....	16
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	16
ARTICOLO 24.....	16
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	16
ARTICOLO 25.....	16
SANZIONI ED INTERESSI.....	16

ARTICOLO 26.....	17
RISCOSSIONE.....	17
ARTICOLO 27.....	18
DILAZIONI DI PAGAMENTO.....	18
ARTICOLO 28.....	19
RIMBORSO E COMPENSAZIONE.....	19
ARTICOLO 29.....	19
RISCOSSIONE COATTIVA.....	19
ARTICOLO 30.....	20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
ARTICOLO 31.....	20
NORMA DI RINVIO.....	20
ARTICOLO 32.....	20
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	20
ARTICOLO 33.....	20
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	20
ARTICOLO 34.....	20
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	20
ALLEGATO "A".....	21

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, la TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013.

2. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come individuati dal D.P.R. n. 158/1999 nonché dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambienti ARERA deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e s.m.i., non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667, 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

## **ARTICOLO 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Per la classificazione dei rifiuti, ai fini dell'espletamento del servizio, nonché ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, al Regolamento locale di igiene nonché al D.Lgs. n. 116/2020.

## **ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Senago, per gli immobili che insistono sul suo territorio.

## **ARTICOLO 4 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche.

2. Si intendono per:

a) *Locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ad eccezione delle tipologie specificate nel successivo art. 5 comma 1 lettera "c" - Utenze Domestiche;

b) *Aree scoperte*: tutte le aree scoperte, riferibili alle utenze non domestiche, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, come tettoie ed aree scoperte

attrezzate, ad eccezione delle tipologie specificate nel successivo art. 5 comma 1 lettera "c" - Utenze non Domestiche;

c) *Utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, i convitti, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## ARTICOLO 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo, i seguenti locali ed aree scoperte:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, aree di manovra, ecc.;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, tipo cabine elettriche, vani ascensori e locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua ove non condominiale, energia elettrica) e non arredati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi sopra elencati, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti ed alla conseguente tassazione.
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Al fine della sospensione del tributo per questa tipologia è cura del contribuente presentare all'ufficio tributi anche via PEC un'autocertificazione nella quale si chiede la sospensione per lavori, allegando la Scia riportante la data di inizio lavori. Al termine dei lavori il contribuente dovrà effettuare la dichiarazione ai fini Tari su modelli disponibili sul sito istituzionale ovvero presso l'ufficio tributi;
- scale, pianerottoli e ballatoi comuni;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;

### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- Ai fini dell'esclusione dalla tassazione per le Utenze non domestiche, rileva il mancato rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi all'esercizio di attività nell'immobile oggetto di tassazione.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ARTICOLO 6 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 7 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche, ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono tassabili, invece, le superfici produttive di rifiuti urbani come classificati dall'art. 183 comma 1 lettera b - ter) del D.Lgs. 152/2006.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria, applicando alla superficie destinata all'attività produttiva e magazzini connessi, le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività:

Attività	% di abbattimento della superficie
----------	------------------------------------

TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	20%
CARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE, ELETTRAUTI	30%
GOMMISTI	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICA, FONDERIA	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI E MEDICI DENTISTI	20%
ALTRE ATTIVITA' - non specificate nell'elenco -	30%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, i contribuenti devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 22 comma 5 lettera "f", "utenze non domestiche", le superfici produttive di rifiuti speciali e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi 1 e 3, avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza.

6. L'esenzione o la riduzione concessa competono anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per le quali sia stata accordata dovessero rimanere invariate. Allorché le condizioni richieste vengano a cessare, l'interessato dovrà presentare la denuncia di cessazione, e la decadenza del beneficio decorrerà a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della cessazione.

7 Il Comune si riserva di compiere, in qualsiasi momento, gli opportuni accertamenti, provvedendo a richiedere la documentazione necessaria, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o l'agevolazione.

## ARTICOLO 8

### DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Ambiente e per conoscenza all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. L'ufficio Ambiente ricevuta la comunicazione, dopo l'opportuna istruttoria, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti, in ottemperanza a quanto dichiarato, dovrà essere presentata all'ufficio Tributi del Comune, a mezzo PEC, la seguente documentazione:

- apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune
- i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente.

L'ufficio Tributi provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla

documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione, l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

## **ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, riferita alle utenze domestiche, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari riferite alle utenze non domestiche, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, nonché delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50 se è minore a 0,50, la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato inferiore.

## **ARTICOLO 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione. Nel caso in cui il contribuente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva conclusione dell'occupazione, la cessazione avrà effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione debitamente documentata, ad eccezione che si verifichi la doppia tassazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Le variazioni di cui al periodo precedente che comportino una diminuzione di tariffa, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la dichiarazione è presentata entro i termini del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'avvenuta variazione, come previsto dal successivo articolo 22.

Nel caso di presentazione successiva, oltre il termine stabilito dall'articolo 22 e quindi oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di avvenuta variazione, la stessa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la variazione risulta essere presentata entro i termini di legge.

## **ARTICOLO 11 PIANO FINANZIARIO**

1. I costi del servizio, individuati in base ai criteri previsti, dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e s.m.i. sono definiti ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, e adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione delle tariffe del tributo.

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo, ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente, che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e s.m.i.

3. A norma del comma 655, L. n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base del Piano Finanziario, entro il termine stabilito dalle norme di riferimento.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le tariffe del tributo, possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.

4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, suddivisa nelle categorie riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.

### **ARTICOLO 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, coefficiente  $K_a$ , secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei famigliari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, coefficiente  $K_b$ , secondo le previsioni, di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999. I coefficienti per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, è quello risultante al 1° Gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di denuncia iniziale. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22 e avranno efficacia a partire dalla data di variazione.

5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso opportunamente documentato, in cui si tratti di soggetti ricoverati stabilmente in case di riposo, di cura o altri istituti.

6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

7. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione, di soggetti che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione del numero dei componenti il nucleo familiare ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare,

in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, come di seguito specificato:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO OCCUPANTI</b>
Fino a mq 35 di base imponibile	1
Da mq 36 a mq 70 di base imponibile	2
Da mq 71 a mq 90 di base imponibile	3
Oltre mq 90 di base imponibile	4

8. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è determinato, salvo prova contraria, con riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano accessori delle utenze domestiche.

10. Le autorimesse a disposizione delle persone giuridiche si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se non correlate allo svolgimento dell'attività.

11. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da un unico soggetto anagraficamente residente, tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o Istituti Sanitari, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

12. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### **ARTICOLO 14 TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, coefficiente Kc, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, coefficiente Kd, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività prevalente effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Secondo quanto disposto dall'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019 convertito dalla L. n. 157/2019 che ha modificato l'allegato1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, gli "studi professionali" sono stati inseriti nella categoria 2.12 in luogo della categoria 2.11 di inserimento precedente.

## **ARTICOLO 15 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L. n. 248/2007, (convertito dalla L. n. 31/2008).

## **ARTICOLO 16 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività, o dell'occupazione di durata superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale del tributo.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni di occupazione.

4. Con decorrenza 01.01.2021 la TARI giornaliera riferita alle occupazioni realizzate dagli operatori del mercato, è sostituita dal Canone Unico Mercatale come disposto dal comma 838, L. n. 160/2019.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

## **ARTICOLO 17 RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo: riduzione del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti AIRE per periodi superiori a 6 mesi: riduzione del 30 %;

c) compostaggio domestico: per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili, mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 15%, previa presentazione di istanza corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica. Con la presentazione della sopra citata istanza, l'interessato autorizza il Comune gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

d) le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello dell'istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali, nel cui caso avranno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 22.

## **ARTICOLO 18 RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, come risulta da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata contestualmente alla presentazione della dichiarazione iniziale; in caso contrario, la riduzione avrà decorrenza a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.
3. La riduzione concessa compete anche per gli anni successivi qualora le condizioni per le quali è stata accordata dovessero rimanere invariate. Allorché le condizioni richieste vengano a cessare, l'interessato dovrà presentare la denuncia di cessazione e la decadenza del beneficio decorrerà a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della denuncia di cessazione.
4. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione, il Comune si riserva di compiere in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, provvedendo a richiedere la documentazione necessaria.
5. Per le attività costrette con apposito provvedimento a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa di situazioni di emergenza, è prevista la possibilità di non assoggettare tali attività al pagamento di parte del tributo secondo le disposizioni che verranno individuate con apposita deliberazione di Giunta.

## **ARTICOLO 19 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per le utenze domestiche nonché per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza, alla strada.
2. Il prelievo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

## **ARTICOLO 20 ULTERIORI RIDUZIONI**

1. Ai sensi del comma 660, della L. n. 147/2013, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, il Comune concede l'esenzione dal pagamento del tributo a favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico. L'individuazione dei beneficiari dell'esenzione di cui al presente comma sarà di competenza dei servizi socio-assistenziali comunali.

2. Considerata la volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 12/09/2013, di affrontare attraverso azioni a più livelli la dipendenza dal gioco d'azzardo, malattia psico-fisica denominata dal decreto Balduzzi "ludopatia", è concessa una riduzione del 50% del tributo dovuto dalle attività commerciali che dimostrino di avere dismesso dal 01/01/2014 l'utilizzo di tutte le slot-machine e altri giochi d'azzardo all'interno della propria attività.

Per ottenere l'agevolazione è necessario presentare una richiesta corredata dalla documentazione a supporto della dismissione; la riduzione avrà decorrenza a partire dal giorno dell'avvenuta dismissione.

## **ARTICOLO 21 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata l'agevolazione/riduzione più favorevole al contribuente.

## **ARTICOLO 22 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro occupante, detentore o possessore dell'immobile, con vincolo di solidarietà;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. La dichiarazione sia originaria che di variazione sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali, inviata a mezzo posta tramite raccomandata allegando la fotocopia del documento d'identità, inviata in via telematica con posta elettronica o tramite PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, entro il termine fissato dal precedente comma.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
- c) numero degli occupanti i locali;

- d) titolo dell'occupazione e nominativo del proprietario dell'immobile;
- e) i nominativi dei nuclei familiari non conviventi sul medesimo stato di famiglia;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- h) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente

### Utenze non domestiche

- a) denominazione dell'impresa, società, ente ecc., sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile dei locali e delle aree;
- d) data di inizio dell'occupazione o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) titolo dell'occupazione e nominativo del proprietario dell'immobile;
- f) sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- g) il recapito postale e di posta elettronica
- h) l'attività svolta e la destinazione d'uso dei singoli locali.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di cessazione dell'utenza, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione entro il termine indicato nel precedente comma, il tributo non è dovuto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio; diversamente, il tributo non è dovuto a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione, entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6.

## **ARTICOLO 23 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 22, nonché le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ARTICOLO 24 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L. n. 449/1997, si applica al tributo comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. n. 218/1997.

#### **ARTICOLO 25 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, qualora la violazione non sia stata constatata e l'autore o i soggetti obbligati non abbiano avuto formale conoscenza e provvedano spontaneamente alla regolarizzazione, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alla riduzione previste per il ravvedimento dal comma 1, art. 13 D.Lgs. n. 472/97, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze, verrà inviato al contribuente un sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che in caso di inadempienza al pagamento richiesto entro 60 giorni dalla ricezione, verrà applicata la sanzione per omesso pagamento di cui al precedente comma 1 oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23 comma 2 lettera "a", entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.

7. Le sanzioni previste per l'omessa, per l'infedele dichiarazione ovvero per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui ai commi 4,5 e 6, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

8. Non saranno applicate le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene precedentemente la contestazione o l'inizio di ispezioni e verifiche da parte degli uffici comunali.

9. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di cui ai D.Lgs. n. 471 e 472/1997.

## **ARTICOLO 26 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti un apposito invito di pagamento che specifica per ogni utenza, le somme dovute per tributo comunale oltre al tributo provinciale applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il mancato ricevimento dell'invito di pagamento, non esime il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

2. Il versamento è effettuato mediante modello di pagamento unificato F24 come previsto dal comma 688, L. n. 147/2012.

3. Il versamento è effettuato per l'anno di riferimento in tre rate con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di Maggio, Luglio calcolato in base agli elementi di tassazione (superficie, numero componenti etc) dell'anno di riferimento e tariffe deliberate per l'anno precedente; la terza rata con scadenza 16 dicembre verrà calcolata a conguaglio applicando per l'intero anno le tariffe deliberate per l'anno di riferimento. Sarà facoltà del contribuente effettuare il pagamento in acconto in unica soluzione entro il giorno 16 del mese di luglio di ciascun anno.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono superiori a 49 centesimi, o all'euro inferiore, se le cifre decimali sono pari/inferiori a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 art. 1, della L. n. 296/2006.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, entro 60 giorni dalla riscossione dello stesso, trattenendo il compenso previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse, senza importi minimi e massimi. Come previsto dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito dalla L. n. 157/2019, nel caso di pagamenti effettuati con il modello F24, a decorrere dal 01 giugno 2020, la struttura di gestione dell'F24 provvede al riversamento della Tefa spettante alla Città Metropolitana competente per territorio, al netto della Commissione spettante al Comune.

## **ARTICOLO 27 DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Nel caso di riscossione mediante ruolo affidato al concessionario ovvero per i contribuenti oggetto di accertamento per omesso/parziale versamento, il soggetto può richiedere la rateazione della somma accertata sulla base di quanto disciplinato ai successivi commi.

2. La rateazione sarà disposta con atto motivato del Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 1 commi 784, 796 - 801 della L. n. 160/2019 e nel rispetto dei termini decadenziali, come di seguito specificato:

- Per importi fino ad € 50,00 - nessuna rateizzazione;
- Per importi da € 51,00 ad € 250,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 06 rate
- Per importi da € 251,00 ad € 500,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 12 rate;
- Per importi da € 501,00 ad € 1.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 18 rate;
- Per importi da € 1.001,00 ad € 3.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 24 rate;
- Per importi da € 3.001,00 ad € 6.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 36 rate;
- Per importi da € 6.001,00 ad € 20.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 48 rate;
- Per importi oltre € 20.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 60 rate.

3. La rateizzazione sarà concessa in seguito al versamento pari al 20% del debito dovuto da esibire contestualmente all'istanza di richiesta di rateizzazione.

4. In caso di rateizzazione sono applicati gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia; le rate avranno decorrenza dall'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di dilazione.

5. La rateizzazione concessa decade in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito di n. 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione; il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. Nei casi di seguito riportati è inoltre prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 26 comma 3. Questa tipologia di rateizzazione è riferita al versamento ordinario del tributo dovuto e sarà concessa a condizione che:

- i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti;
- la tassazione deve essere riferita limitatamente ai locali e relative pertinenze come cantine, box, solai, mansarde, ripostigli esterni, direttamente occupati dal soggetto richiedente.

Fatte salve le condizioni summenzionate, la rateizzazione della bolletta Tari ordinaria è riconosciuta ai contribuenti:

a) che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) che si trovano in condizioni economiche disagiate con un ISEE familiare inferiore o pari a € 15.000,00;

c) contribuenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti di riscossione degli ultimi due anni;

7. Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno concordati con ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

8. L'importo ordinario da versare sarà suddiviso in ulteriori rate il cui ammontare non potrà essere inferiore ad €10,00 per ciascuna rata. La scadenza della rateizzazione concessa ai sensi del precedente comma 6 non può in ogni caso superare la scadenza ordinaria annuale.

9. Alla tipologia di rateizzazione prevista dal comma 6, si applica quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

**ARTICOLO 28**  
**RIMBORSO E COMPENSAZIONE**

1. La restituzione delle somme versate e non dovute deve essere richiesta dal contribuente, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La restituzione viene effettuata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo TARI per gli anni successivi, ad eccezione dei casi in cui il credito del contribuente sia superiore a quello richiesto nell'avviso di pagamento successivo.
4. Sulle somme da rimborsare, sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 25 comma 9, con decorrenza dalla data in cui il versamento è stato effettuato o è accertato il diritto al rimborso.
5. Non si dà luogo alla restituzione per importi uguali o inferiori ad € 12,00.

**ARTICOLO 29**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva verrà effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**ARTICOLO 30**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

**ARTICOLO 31**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella L. n. 147/2013 e altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**ARTICOLO 32**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento a norma della L. n. 147/2013, è soppressa l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani interni nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES), oltre l'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani interni (TARSU) nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES), entro i termini decadenziali o prescrizione.
4. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. n. 507/93, opportunamente integrate con gli elementi necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché le denunce presentate ai fini TARES.

**ARTICOLO 33**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**ARTICOLO 34**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa Nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti e tributi locali.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## CATEGORIE DI UTENZA

UTENZE NON DOMESTICHE cat. 2 SOTTOCATEGORIA	UTENZE DOMESTICHE cat. 1 SOTTOCATEGORIA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</li> <li>2. Cinematografi, teatri</li> <li>3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</li> <li>4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</li> <li>5. Stabilimenti balneari</li> <li>6. Autosaloni, esposizioni</li> <li>7. Alberghi con ristorante</li> <li>8. Alberghi senza ristorante</li> <li>9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme</li> <li>10. Ospedali</li> <li>11. Agenzie, uffici</li> <li>12. Banche, istituti di credito, studi professionali</li> <li>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</li> <li>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</li> <li>15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</li> <li>16. Banchi di mercato beni durevoli</li> <li>17. Attività artigianali tipo botteghe, barbiere, estetista, parrucchiere</li> <li>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</li> <li>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</li> <li>20. Attività industriali con capannoni di produzione</li> <li>21. Attività artigianali di produzione beni specifici</li> <li>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</li> <li>23. Birrerie, hamburgerie, mense</li> <li>24. Bar, caffè, pasticceria</li> <li>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</li> <li>26. Plurilicenze alimentari e miste</li> <li>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</li> <li>28. Ipermercati di generi misti</li> <li>29. Banchi di mercato generi alimentari</li> <li>30. Discoteche, night club</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un componente</li> <li>2. Due componenti</li> <li>3. Tre componenti</li> <li>4. Quattro componenti</li> <li>5. Cinque componenti</li> <li>6. Sei o più componenti</li> </ol>